



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 agosto 2015 n.133

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 71, comma 1, della Legge 29 luglio 2014 n.125;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta 21 luglio 2015;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 125 – LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Art. 1

(Modifica al comma 2, dell'articolo 7 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Al comma 2, dell'articolo 7 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunta la seguente lettera *m bis*);
“*m bis*) può concedere, in via eccezionale, una deroga alle disposizioni dei regolamenti per la sicurezza aerea purché ve ne sia la necessità e nel rispetto di tutte le condizioni supplementari ritenute necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico.”.

Art. 2

(Modifica al comma 2, dell'articolo 12 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
- “2. Ai fini del presente Titolo, per giurisdizione della Repubblica di San Marino si intende quella esercitata su:
 - a) aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico della Repubblica di San Marino;
 - b) ogni altro aeromobile che rientri nella giurisdizione della Repubblica di San Marino, a partire dal momento in cui le porte esterne vengono chiuse dopo l'imbarco dei passeggeri fino al momento di apertura di una delle porte per lo sbarco dei passeggeri o, in caso di atterraggio forzato, fino a quando le autorità competenti sono chiamate a rispondere dell'aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.”.

Art. 3

(Modifica al comma 1, lettera c), dell'articolo 14 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 14 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificata come segue:

“c) rilascia licenze e supervisiona le operazioni di trasporto aereo commerciale, aviazione generale, lavoro aereo e formazione tecnica aeronautica;”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 18 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 18 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Il Direttore Generale può designare personale adeguatamente qualificato e con esperienza per condurre determinate funzioni per conto dell'Autorità.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 20 della Legge 29 luglio 2015 n. 125)

1. L'articolo 20 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“Art. 20

(Piano di Sicurezza Nazionale e Sistema di Sicurezza)

1. Il Direttore Generale redige il Piano di Sicurezza Nazionale mirante a definire un idoneo livello di sicurezza nel campo dell'aviazione civile così come previsto dai regolamenti internazionali ICAO tempo per tempo vigenti.

2. Il Piano di Sicurezza contiene i seguenti aspetti:

- a) politica e obiettivi di sicurezza;
- b) gestione dei rischi per la sicurezza;
- c) garanzia della sicurezza;
- d) promozione della sicurezza.

3. Il Direttore Generale istituisce e attua un sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, che comprende:

- a) un sistema di segnalazione obbligatoria degli inconvenienti per facilitare la raccolta di informazioni su carenze effettive o potenziali nella sicurezza;
- b) un sistema di segnalazione volontaria degli inconvenienti per facilitare la raccolta di informazioni su carenze effettive o potenziali nella sicurezza che non possono essere rilevate dal sistema di segnalazione obbligatoria degli inconvenienti;
- c) una banca dati sulla sicurezza per facilitare l'analisi efficace delle informazioni ottenute relativamente a carenze effettive o potenziali nella sicurezza, comprese quelle derivanti dai suoi sistemi di segnalazione degli inconvenienti, e per stabilire eventuali interventi necessari per il miglioramento della sicurezza;
- d) un sistema di segnalazione facoltativa degli inconvenienti che non sia punitivo e garantisca protezione alle fonti delle informazioni.

4. Il Direttore Generale assicura che i problemi di sicurezza individuati siano risolti in modo tempestivo attraverso un sistema di monitoraggio e registrazione dei progressi, comprese le iniziative adottate dagli operatori per risolvere tali problemi.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 23 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 23 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:
"2 *bis*. Nel caso di strutture aeroportuali ubicate a San Marino, il Direttore Generale approva procedure di avvicinamento strumentale per supportare le operazioni di decollo ed atterraggio."

Art. 7

(Modifica all'articolo 25 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

- 1 L'articolo 25 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

"Art. 25

(Sicurezza del trasporto aereo commerciale)

1. Il Direttore Generale prescrive, con direttive e regolamenti, i controlli di sicurezza sui passeggeri e beni trasportati a bordo dell'aeromobile al fine di prevenire atti violenti o di pirateria aerea.
2. Il Direttore Generale, anche in collaborazione con altri Stati, stabilisce un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile al fine di proteggere le operazioni di aviazione civile da atti di interferenza illecita, attraverso regolamenti, pratiche e procedure che tengano conto della sicurezza, regolarità ed efficienza dei voli."

Art. 8

(Modifica al punto c), comma 1, dell'articolo 27, della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il punto c), comma 1, dell'articolo 27 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
"c) licenze."

Art. 9

(Modifica dell'articolo 29 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 29 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:
"2 *bis*. In caso di non rispetto di un operatore straniero alle leggi, ai regolamenti e alle procedure applicabili al territorio di San Marino, il Direttore Generale ne dà immediata notifica all'operatore e, se il caso lo richiede, allo Stato dell'operatore. Se lo Stato dell'operatore è diverso dallo Stato di immatricolazione, tale notifica deve essere effettuata ad entrambi gli Stati."
2. All'articolo 29 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 2 *ter*:
"2 *ter*. In caso di notifica agli Stati come previsto al comma 2 *bis*, se il problema e la sua risoluzione lo richiedono, il Direttore Generale avvia consultazioni con lo Stato dell'operatore e, a seconda del caso, con lo Stato di immatricolazione con riferimento alla condotta tenuta dall'operatore."

Art 10

(Modifica all'articolo 36 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. L'articolo 36 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“Art. 36

(Accordi di Cooperazione Internazionale)

1. Il Direttore Generale può stipulare accordi di cooperazione in materia di sicurezza aerea o protezione della navigazione aerea con altri Stati membri ICAO. Tali accordi devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta utile.
2. Il Direttore Generale può delegare alcuni compiti inerenti la sicurezza aerea o la protezione della navigazione aerea derivanti da accordi internazionali a soggetti sammarinesi o a soggetti stranieri operanti in Stati con cui la Repubblica di San Marino ha stipulato accordi internazionali.
3. Il Direttore Generale, anche in collaborazione con altri Stati, provvede a organizzare e a mettere prontamente a disposizione servizi di ricerca e soccorso sul territorio di San Marino per assicurare assistenza alle persone in difficoltà. Tali servizi devono essere forniti 24 ore su 24.”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 37 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 37 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:
“1 *bis*. Il Direttore Generale riconosce i certificati e le licenze rilasciati o rinnovati dallo Stato dell'operatore che ha concluso un accordo di trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 83 bis della Convenzione di Chicago con lo Stato di immatricolazione.”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:
“4 *bis*. Il titolo di proprietà per ottenere l'immatricolazione di aeromobili è costituito da:
 - a) scrittura privata tra le parti;
 - b) dichiarazione di vendita; o
 - c) altri atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 87.Il punto a) e, ove compatibile, il punto c) costituiscono anche titolo per ottenere la registrazione, modifica e cancellazione di diritti reali di garanzia o contratti di locazione finanziaria. Tale titolo deve essere presentato in copia semplice all'Autorità all'atto della richiesta di immatricolazione dell'aeromobile o registrazione, modifica e cancellazione di diritti reali di garanzia o contratti di locazione finanziaria.”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 39 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. L'articolo 39, comma 1, della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
“1. La domanda di registrazione del contratto di locazione finanziaria di aeromobili deve essere indirizzata al Direttore Generale da parte o per conto del locatore.”.

Art. 14

(Modifica al comma 2, dell'articolo 41, della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 2, dell'articolo 41 della Legge 29 luglio 2014 è modificato come segue:

“2. Le domande di iscrizione di ipoteca nel Registro devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Autorità da parte o per conto del creditore ipotecario.”.

Art. 15

(Modifica al comma 1, dell’articolo 43 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 1, dell’articolo 43 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“1. L’Autorità procede alla cancellazione dell’ipoteca a seguito della presentazione di una richiesta sottoscritta da o per conto del creditore ipotecario.”.

Art. 16

(Modifica al comma 1, dell’articolo 48 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 1 dell’articolo 48 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“1. L’Autorità procede alla cancellazione del pegno a seguito della presentazione di una richiesta sottoscritta da o per conto del creditore pignoratizio.”.

Art. 17

(Introduzione del Capo IV bis alla Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Alla Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente Capo IV bis:

“CAPO IV BIS

RIMEDI A FAVORE DEL CREDITORE IPOTECARIO E DEL LOCATORE

Art. 48 bis

(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano con esclusivo riferimento alle ipoteche aeronautiche, ai pegni di aeromobili ove compatibili ed ai contratti di locazione finanziaria di aeromobili validamente registrati ai sensi della legge nazionale dell’aeromobile.

2. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle procedure di giudiziale concorso dei creditori, cessione dei beni, concordato, liquidazione di società e stato di crisi temporanea regolate da apposite leggi speciali.

3. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano l’applicazione della Convenzione di Cape Town e relativo Protocollo Aeronautico del 16 novembre 2001 le cui disposizioni prevalgono in caso di conflitto con le norme del presente Capo.

Art. 48 ter

(Rimedi a favore del creditore ipotecario in caso di inadempimento)

1. Nella misura in cui il debitore ha consentito per iscritto, al verificarsi di una situazione di inadempimento dello stesso come convenuta dalle parti nell’atto costitutivo di ipoteca, il creditore ipotecario è legittimato ad esercitare, senza arrecare turbative nei confronti dello stesso debitore o di terzi, uno o più dei seguenti rimedi:

a) prendere possesso dell’aeromobile ipotecato anche qualora sia detenuto da terzi. Tale rimedio può essere esercitato anche tramite soggetti appositamente incaricati dal creditore ipotecario;

- b) vendere l'aeromobile ipotecato. In tal caso il creditore interessato è tenuto a dare preavviso scritto di almeno dieci giorni al debitore ed agli altri creditori ipotecari di grado superiore ed inferiore. La vendita non può avere luogo senza il consenso scritto dei creditori ipotecari di grado superiore, i quali possono richiedere al creditore esercitante il rimedio il prioritario soddisfacimento del loro credito garantito dal ricavato della vendita. L'eventuale eccedenza del ricavato deve essere versato ai creditori di grado inferiore ed infine al debitore ipotecario. Il compratore acquisisce la proprietà dell'aeromobile libera da ipoteche di grado inferiore eventualmente insoddisfatte e dalle ipoteche di grado superiore che hanno richiesto ed ottenuto il soddisfacimento prioritario del loro credito garantito;
 - c) compiere, in caso di inerzia del proprietario, tutti gli atti e le operazioni necessarie al mantenimento dello stato di aeronavigabilità e di validità della registrazione dell'aeromobile, ivi comprese le procedure per il rilascio di autorizzazioni e certificati da parte dell'Autorità;
 - d) concedere l'aeromobile in locazione al fine di imputare i relativi profitti al credito garantito da ipoteca. In tal caso il creditore interessato è tenuto a dare preavviso scritto di almeno dieci giorni al debitore ed agli altri creditori ipotecari di grado superiore ed inferiore;
 - e) riscuotere dal debitore i redditi generati dall'utilizzo dell'aeromobile. I relativi profitti sono imputati al credito garantito da ipoteca;
 - f) previa presentazione di una specifica autorizzazione sottoscritta dal debitore ipotecario, richiedere all'Autorità la cancellazione dell'aeromobile ipotecato fatto salvo che, in caso di più creditori ipotecari sullo stesso aeromobile, il creditore ipotecario non può richiedere la cancellazione senza il consenso scritto dei creditori ipotecari di grado superiore. Tale autorizzazione, una volta concessa, può essere revocata dal debitore ipotecario solo previo consenso del creditore ipotecario. Il creditore ipotecario, quale soggetto autorizzato dal debitore ipotecario, può a sua volta designare un soggetto incaricato per espletare tale procedura. L'autorizzazione comprende anche la facoltà per il creditore ipotecario di richiedere all'Autorità il rilascio di permessi di volo e del Certificato di Aeronavigabilità per l'Esportazione nel rispetto delle normative sammarinesi e delle altre normative vigenti in materia di sicurezza aerea. Il creditore ipotecario autorizzato è legittimato altresì ad avviare, in sostituzione del debitore, le procedure doganali di esportazione presso i competenti uffici sammarinesi.
2. I rimedi di cui al comma 1 possono essere esercitati dal creditore ipotecario senza l'intervento del Commissario della Legge. Tale disposizione non pregiudica in ogni caso il diritto del creditore ipotecario di richiedere, in alternativa, l'intervento del Commissario della Legge.
3. Il debitore ipotecario e la persona in possesso dell'aeromobile ipotecato sono tenuti a cooperare con il creditore ipotecario nell'esercizio dei rimedi previsti dal presente articolo. Tale cooperazione si estende all'eventuale consegna di tutti i documenti, manuali e registrazioni tecniche dell'aeromobile. In caso di mancata cooperazione o ostacolo da parte del debitore ipotecario o di terzi, il creditore ipotecario può richiedere l'intervento del Commissario della Legge affinché autorizzi uno o più dei rimedi di cui al comma 1.
4. L'Autorità effettua sul Registro tutte le necessarie trascrizioni o annotazioni conseguenti all'esercizio dei rimedi di cui al comma 1 su presentazione di una dichiarazione scritta del creditore ipotecario unitamente agli eventuali consensi scritti degli altri creditori ipotecari di grado superiore, ove previsto. Allo scopo di agevolare tali trascrizioni ed annotazioni, l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.
5. I rimedi di cui al comma 1 devono essere esercitati in conformità ai termini dell'atto costitutivo di ipoteca tra le parti salvo non risultino manifestamente irragionevoli.

*Art. 48 quater
(Conferimento dell'aeromobile ipotecato)*

1. A seguito del verificarsi di una situazione di inadempimento come convenuta dalle parti nell'atto costitutivo di ipoteca, le parti interessate possono accordarsi per il conferimento al

creditore ipotecario dell'aeromobile gravato da ipoteca a soddisfazione del credito garantito. Tale accordo non può essere concluso antecedentemente ad una situazione di inadempimento del debitore e deve risultare da atto scritto, da presentarsi all'Autorità con le formalità di cui all'articolo 38, comma 4 bis. Ai fini del presente articolo si considerano parti interessate il debitore ipotecario, il creditore ipotecario richiedente nonché ogni altro soggetto titolare di diritti reali di garanzia.

2. In alternativa, il creditore ipotecario può richiedere al Commissario della Legge il conferimento di cui al comma 1 fatto salvo che tale conferimento può essere negato se il valore dell'aeromobile gravato da ipoteca non è ritenuto commisurato al credito garantito, tenuto conto anche di eventuali ipoteche di grado superiore.

3. Per effetto del conferimento di cui ai commi 1 e 2, il creditore ipotecario acquisisce la proprietà dell'aeromobile gravato dalle ipoteche di grado superiore e libero dalle ipoteche di grado inferiore.

4. In ogni momento prima del conferimento e della vendita di cui all'articolo 48ter, comma 1 punto b), al debitore è consentito estinguere l'ipoteca versando interamente l'importo dovuto al creditore ipotecario richiedente il conferimento, fermo restando l'eventuale locazione di aeromobile da quest'ultimo concessa ai sensi dell'articolo 48ter, comma 1 punto d).

Art. 48 quinquies

(Vincoli ipotecari sulla cancellazione o vendita di aeromobile da parte del debitore)

1. Il debitore ipotecario può richiedere, ai sensi dell'articolo 44, la cancellazione di un aeromobile gravato da ipoteca solo previa presentazione all'Autorità del consenso scritto da parte del creditore ipotecario eventualmente accompagnato dalla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 48 ter, comma 1, punto f). Il consenso scritto del creditore ipotecario è richiesto altresì in caso di vendita da parte del debitore ipotecario dell'aeromobile gravato da ipoteca. Allo scopo di agevolare tale operazione l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.

Art. 48 sexies

(Rimedi del locatore in caso di inadempimento al contratto di locazione finanziaria)

1. Al verificarsi di una situazione di inadempimento, come convenuta dalle parti nel contratto di locazione finanziaria, il locatore ha il potere di risolvere il contratto e prendere possesso o controllo dell'aeromobile concesso in locazione finanziaria senza l'intervento del Commissario della Legge e senza arrecare turbative nei confronti del debitore o di terzi. Tale disposizione non pregiudica in ogni caso il diritto del locatore di richiedere, in alternativa, l'intervento del Commissario della Legge.

2. Il conduttore è tenuto a cooperare con il locatore nell'esercizio dei rimedi previsti dal comma 1. In caso di mancata cooperazione o ostacolo da parte del conduttore o di terzi, il locatore può richiedere l'intervento del Commissario della Legge affinché autorizzi i rimedi di cui al comma 1.

3. L'Autorità effettua sul Registro tutte le necessarie annotazioni conseguenti all'esercizio dei poteri di cui al comma 1 su presentazione di una comunicazione scritta del locatore. Allo scopo di agevolare tali annotazioni, l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.

Art. 48 septies

(Significato di inadempimento)

1. In mancanza di una specifica definizione contenuta nel contratto tra le parti, ai fini del presente Capo per inadempimento si intende un'inadempienza tale da privare in maniera sostanziale quanto il creditore ipotecario ed il locatore hanno diritto di aspettarsi dal contratto.

Art. 48 octies
(Legge applicabile)

1. Le parti sono libere di stabilire la legge applicabile al contratto che dà luogo al diritto reale di garanzia ed al contratto di locazione finanziaria.
2. La legge scelta dalle parti indica le norme di legge in vigore in tale Stato ad esclusione delle norme sui conflitti di legge.”.

Art. 18
(Modifica alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 50 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 50 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 sono modificati come segue:

“Art. 50
(Licenze del personale)

1. Il Direttore Generale rilascia le licenze al personale specificando le funzioni ivi autorizzate.”.

Art. 19
(Modifica alla rubrica e al comma 3 dell'articolo 56 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. La rubrica dell'articolo 56 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“Art. 56
(Doveri degli operatori e del personale)”

1. Il comma 3, dell'articolo 56 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
“3. Il personale è tenuto a osservare e rispettare i requisiti e le limitazioni contenuti nella propria licenza.”.

Art. 20
(Modifica al comma 1, dell'articolo 58 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
“1. Il Direttore Generale può sottoporre periodicamente a ispezione o esame supplementare ogni aeromobile civile, motore, elica, rotore, parte e pertinenza, struttura approvata per la manutenzione, operatore di aeromobili, scuola di volo e ogni titolare di licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 50.”.

Art. 21
(Modifica ai commi 4, lettera h), 6, lettera d) ed ultima parte dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 4, lettera h) dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
“h) effettui voli in aree proibite o lanci oggetti da un aeromobile in volo senza autorizzazione;”.
2. Il comma 6, lettera d) dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come

segue:

“d) si trovi a bordo di un aeromobile in veste di passeggero in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe;”.

3. L’ultima parte del comma 6, dell’articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra inosservanza alle disposizioni di cui alla presente legge, regolamenti, direttive è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00. Nel caso in cui l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dal Direttore Generale al fine di tutelare interessi pubblici di rilievo internazionale, la sanzione amministrativa è raddoppiata.”.

Art. 22

(Modifica all’articolo 60 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. L’articolo 60 è modificato come segue:

“Art. 60 (Reati)

1. Chiunque viola le seguenti disposizioni della presente legge, le direttive o i regolamenti emanati ai sensi della stessa commette reato ed è soggetto alle sanzioni penali qui di seguito definite.

2. Alterazione di certificati, licenze e marche di registrazione:

- a) chiunque contraffaccia o altera i certificati e le licenze la cui emissione è prevista dalla presente legge, o utilizza certificati o licenze contraffatti o alterati è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa;
- b) chiunque espone o induce l’esposizione su aeromobili di marche false o ingannevoli circa la nazionalità dell’aeromobile è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

3. Interferenze con la navigazione aerea:

- a) chiunque, allo scopo di interferire con la navigazione aerea entro il territorio sammarinese, installa abusivamente luci, segnali o comunicazioni in un luogo o in una maniera tale da essere scambiati per luci o segnali previsti ai sensi della presente Legge, o per luci o segnali appartenenti ad aeroporti od altre strutture di navigazione debitamente autorizzate;
- b) chiunque consapevolmente rimuove, disattiva od interferisce con le operazioni di luci e segnali luminosi previsti è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

4. Chiunque, agendo in qualità di rappresentante o dipendente di un operatore aereo, omette o rifiuta di eseguire la predisposizione o preservazione di relazioni, registrazioni e memorie secondo le modalità prescritte dal Direttore Generale; o altera o cancella parzialmente rapporti, relazioni, registrazioni o memorie; o deposita rapporti, relazioni, registrazioni o memorie false è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

5. Chiunque omette o rifiuta di fornire le informazioni o i documenti richiesti dal Direttore Generale è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

6. Chiunque, mentre si trova a bordo di un aeromobile, interferisce con lo svolgimento delle funzioni dei membri dell’equipaggio o diminuisce la loro capacità di assolverle oppure chiunque, interferendo con lo svolgimento delle funzioni da parte dei membri dell’equipaggio, aggredisce, intimidisce o minaccia gli stessi è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.

7. Chiunque, mentre si trova a bordo o nel tentativo di salire a bordo di un aeromobile utilizzato o destinato a essere utilizzato in operazioni di trasporto aereo commerciale, detiene armi, bombe o materiale esplosivo è punito con la prigionia di quarto grado e con una multa. Il presente comma non si applica ai funzionari dei corpi armati di San Marino i quali sono autorizzati e tenuti a detenere armi entro le loro funzioni ufficiali.

8. Chiunque, allo scopo di porre in pericolo l'incolumità pubblica, interferisce con la sicurezza delle operazioni condotte da aeromobili sammarinesi è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.

9. Ogni soggetto che, senza averne l'autorità, rimuove, occulta o nasconde qualsiasi parte di aeromobili coinvolti in incidenti, o qualunque bene che si trova a bordo dell'aeromobile al momento dell'incidente, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

10. Ogni soggetto che, avendo a conoscenza le disposizioni della presente legge, trasporta merci, bagagli o altri beni in violazione delle disposizioni dei regolamenti internazionali ICAO sul trasporto di merci pericolose, tempo per tempo vigenti, è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa.

11. Un membro dell'equipaggio che esercita le proprie mansioni in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci è punito con la prigionia di terzo grado e con una multa ovvero con l'una o l'altra di tali pene.”.

Art. 23

(Modifica all'articolo 61 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 61 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:
“4 *bis*. Il Direttore Generale stabilisce un sistema per la certificazione e il monitoraggio continuo dell'operatore, per assicurare il mantenimento degli standard richiesti.”.

Art. 24

(Modifica all'articolo 62 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. All'articolo 62 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:
“4 *bis*. L'Autorità riconosce come valido un certificato di operatore aereo rilasciato da un altro Stato contraente, a condizione che i requisiti secondo cui è stato rilasciato il certificato siano almeno equivalenti agli standard ICAO applicabili.”.

Art. 25

(Modifica all'articolo 64 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. L'articolo 64 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“Art. 64

(Norme relative all'importazione)

1. L'immatricolazione nel registro aeronautico costituisce presupposto per il pagamento dell'imposta monofase limitatamente ai casi di importazione regolarmente effettuata in territorio sammarinese.

2. L'imposta monofase sull'importazione di aeromobili destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi è stabilita dall'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135 e successive modifiche.”.

Art. 26

(Modifica al comma 1, dell'articolo 65 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 1, dell'articolo 65 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:

“1. Il comma 2, dell’articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, come modificato dall’articolo 100 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, viene così sostituito:
“Gli aeromobili destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura del 2%.””.

Art. 27

(Abrogazione dell’articolo 66 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. L’articolo 66 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è abrogato.

Art. 28

(Introduzione dell’articolo 67 bis alla Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Alla Legge 29 luglio 2014 n. 125 è introdotto il seguente articolo 67 bis:

“Art. 67 bis

(Imposta sulle assicurazioni)

1. Le assicurazioni riguardanti aeromobili immatricolati nel Registro sammarinese sono esentate dall’imposta sulle assicurazioni istituita dall’articolo 33 della Legge 21 dicembre 2015 n. 150 così come applicata dal Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89.”.

Art. 29

(Introduzione dell’articolo 67 ter alla Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Alla Legge 29 luglio 2014 n. 125 è introdotto il seguente articolo 67 ter:

“Art. 67 ter

(Imposta straordinaria sui beni di lusso)

1. L’imposta straordinaria sui beni di lusso istituita dall’articolo 54 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 non si applica nei confronti delle società sammarinesi di trasporto aereo commerciale, proprietarie o utilizzatrici del velivolo in forza di contratti di locazione finanziaria, che hanno ottenuto dall’Autorità il certificato operatore aereo (COA) ai sensi dell’articolo 61 o che sono state certificate dalla stessa Autorità come struttura per l’addestramento al volo ai sensi dell’articolo 53.”.

Art. 30

(Introduzione dell’articolo 70 bis alla Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Alla Legge 29 luglio 2014 n. 125 è introdotto il seguente articolo 70 bis:

“Art. 70 bis

(Divieti relativi alle apparecchiature elettroniche denominate “Jammer”)

1. È vietato fabbricare, mettere in circolazione, detenere allo scopo di mettere in circolazione apparecchiature elettroniche denominate “Jammer” (disturbatori di frequenze).

2. È vietato l'uso o il trasporto di apparecchiature elettroniche denominate "Jammer" (disturbatori di frequenze), fatto salvo per le forze dell'ordine specificamente autorizzate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria per motivi di sicurezza.
3. Chiunque trasgredisce ai divieti di cui ai commi che precedono è punito con la prigionia di secondo grado o l'arresto di secondo grado.”.

Art. 31

(Modifica all'articolo 71 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)

1. Il comma 1, dell'articolo 71 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è modificato come segue:
“1. Al fine di consentire il costante aggiornamento della normativa sammarinese agli standard internazionali di settore, le modifiche alla presente Legge sono disposte mediante decreto delegato. Eventuali testi coordinati, comprensivi di tutte le modifiche riportate, sono disposti mediante decreto delegato.”.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 producono i loro effetti a decorrere dal 4 settembre 2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini